



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI DI VARESE

Indice:

Premessa.

- Articolo 1- Oggetto e scopo del Regolamento.
- Articolo 2 - Attività di volontariato.
- Articolo 3 - Istituzione del Registro Aziendale delle Associazioni.
- Articolo 4 - Iscrizione al Registro.
- Articolo 5 - Procedura di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione al Registro.
- Articolo 6 - Tesserino di riconoscimento.
- Articolo 7 - Durata dell'iscrizione e cause di risoluzione anticipata.
- Articolo 8- Aggiornamento annuale delle cariche sociali e delle attività svolte.
- Articolo 9 - Sede dell'Associazione.
- Articolo 10 - Copertura assicurativa.
- Articolo 11 - Responsabilità delle Associazioni.
- Articolo 12 - Regole per lo svolgimento dell'attività nelle strutture dell'ASST.
- Articolo 13 - Rapporti con organi di informazione.
- Articolo 14 - Formazione del volontario.
- Articolo 15 - Tutele dei volontari.
- Articolo 16 - Disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
- Articolo 17 - Parcheggio.
- Articolo 18 - Convenzioni.
- Articolo 19 - Iniziative pubbliche delle Associazioni accreditate e donazioni a favore della ASST.
- Articolo 20 - Utilizzo del logo aziendale.
- Articolo 21 - Eventi all'interno della ASST.
- Articolo 22 - Trasparenza e legalità.
- Articolo 23 - Sottoscrizione di presa visione del Regolamento.
- Articolo 24 - Norme di riferimento.
- Articolo 25 - Norme transitorie e finali.

Premessa.

L'ASST dei Sette Laghi riconosce il valore del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo all'individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali, in coerenza con la normativa regionale di riferimento in materia di volontariato.

L'ASST dei Sette Laghi promuove inoltre forme di partecipazione, attraverso le associazioni, che qualificano il volontariato come supporto nel servizio offerto ai cittadini e nelle sue prerogative di tutela dei cittadini e dei beni comuni, ma anche nel suo ruolo di stimolo critico e propositivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche e come co-protagonista che fornisce un apporto originale per la sperimentazioni di nuovi servizi.

L'ASST dei Sette Laghi, recependo le istanze sollevate da diverse Associazioni di Volontariato che collaborano con l'Ente, ha promosso l'istituzione di un organismo di consultazione, denominato

Comitato Consultivo Misto (C.C.M.), composto da rappresentanti dell'Azienda stessa e da rappresentanti delle Associazioni di Volontariato.

Attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato, l'ASST intende pertanto porre sempre più esplicitamente al centro della propria attenzione la persona nella sua complessità, con tutte le sue esigenze, non solo sanitarie, ma anche sociali e culturali.

Articolo 1- Oggetto e scopo del Regolamento.

Il presente Regolamento:

- ✓ definisce i termini della collaborazione tra Associazioni di Volontariato (di seguito denominate "Associazioni" e singolarmente "Associazione") e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (di seguito denominata "ASST"), in attuazione del decreto legislativo 502/92, del decreto legislativo 229/99 e ss.mm.ii. e dalla l.r. 23/2015.
- ✓ disciplina in particolare i rapporti tra l'Azienda e le Associazioni che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all'interno delle strutture dell'Azienda stessa sulla base di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n.266 e dalla l.r. 14 febbraio 2008, n.1.

Articolo 2 – Attività di volontariato.

L'ASST favorisce la realizzazione di attività e iniziative prestate dai volontari, tramite le Associazioni di cui fanno parte, in modo personale, spontaneo e gratuito.

In particolare, per Associazioni di Volontariato si intendono gli organismi liberamente costituiti che si avvalgono di personale volontario per il perseguimento delle finalità di cui alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso".

Il servizio reso dalle Associazioni tramite i volontari che ne fanno parte è svolto senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 3 - Istituzione del Registro Aziendale delle Associazioni.

L'Azienda istituisce il Registro Aziendale delle Associazioni di Volontariato (di seguito denominato "Registro").

Il presente Regolamento e l'istituzione del suddetto Registro hanno l'obiettivo di riconoscere e promuovere il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione complementare e ausiliaria al Sistema Sociosanitario Lombardo per il raggiungimento e il consolidamento della buona qualità, dell'efficienza dell'attività e della professionalità degli operatori, nonché dell'appropriatezza e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, in un'ottica sussidiaria, favorendo momenti di aggregazione ed ascolto delle associazioni di volontariato.

Articolo 4 - Iscrizione al Registro.

Possono chiedere di essere iscritte esclusivamente:

- le Associazioni di pazienti;
- le Associazioni di tutela dei diritti dei cittadini;
- le Associazioni dei donatori di sangue, di tessuti e di organi;
- le Associazioni che svolgono la propria attività in favore delle persone in ambito socio-sanitario o con risvolti in ambito socio-sanitario.

Per le Associazioni, iscritte nel Registro, a cui non afferiscono volontari che prestano servizio fisicamente in una delle sedi della ASST non si applicano gli articoli 12, 14, 15 e 18 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Procedura di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione al Registro.

L'iscrizione al Registro Aziendale, o il suo rinnovo, sono preceduti da apposita richiesta, compilata rispettivamente secondo il modello di cui all'Allegato A1 o A2 al presente Regolamento (iscrizione e rinnovo).

In particolare la suddetta richiesta deve contenere:

- i dati identificativi del legale rappresentante dell'Associazione;
- la copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- gli estremi di iscrizione al registro regionale o al registro provinciale delle Associazioni;
- la descrizione sintetica della missione, delle attività svolte nel triennio precedente e delle attività che l'Associazione intende svolgere; inoltre, solo per le Associazioni a cui afferiscono volontari che svolgono il proprio servizio presso strutture dell'ASST, l'indicazione delle eventuali strutture della ASST all'interno delle quali l'Associazione intende operare, specificando per ogni struttura le modalità concrete in cui il servizio dei singoli volontari verrà espletato - (Allegato A3 per le Associazioni con volontari attivi nelle strutture dell'ASST, Allegato A3bis per le Associazioni senza Volontari nelle strutture dell'ASST);
- la copia delle polizze assicurative in corso, come previsto dalla normativa vigente sul volontariato (o almeno l'autocertificazione di averle regolarmente stipulate o rinnovate) di cui all'Allegato A4;
- il numero dei volontari che, eventualmente, intendono operare nelle strutture dell'ASST e il relativo elenco con l'indicazione delle eventuali cariche ricoperte all'interno dell'Associazione (solo per le associazioni a cui afferiscono volontari che svolgono il proprio servizi presso strutture dell'ASST) di cui all'Allegato A5.
- la dichiarazione di non versare in situazioni di incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interesse, comprensiva dell'impegno a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, che dovessero insorgere.

L'Associazione interessata presenta la suddetta richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di decorrenza dell'iscrizione o del rinnovo, salvo eventuali proroghe che possono essere concesse dalla ASST.

L'URP verifica la completezza e la regolarità formale della richiesta e provvede poi ad acquisire il parere della Direzione Medica di Presidio o della Direzione di Area territoriale, secondo competenza, la quale, a sua volta, acquisisce, ove ritenuto necessario, il parere di eventuali altre strutture aziendali.

Completata l'istruttoria, l'URP provvede, infine, a chiedere alla Direzione Socio Sanitaria Aziendale l'autorizzazione a procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro e, in caso positivo, a darne comunicazione all'Associazione interessata, alla Direzione Medica di Presidio o alla Direzione di Area territoriale competente e alle strutture coinvolte.

Articolo 6 - Tesserino di riconoscimento.

L'URP consegnerà ai volontari autorizzati a prestare servizio all'interno delle strutture della ASST il rispettivo cartellino di riconoscimento.

Articolo 7 - Durata dell'iscrizione e cause di risoluzione anticipata.

L'iscrizione al Registro ha una durata triennale, dal primo gennaio del primo anno di decorrenza dell'iscrizione al 31 dicembre del terzo anno.

Alla scadenza del triennio l'iscrizione, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovata previa richiesta dell'Associazione, di tre anni in tre anni, secondo la stessa procedura dell'iscrizione.

È escluso ogni tacito rinnovo della iscrizione scaduta.

Il rapporto stabilito con l'iscrizione al Registro si risolve di diritto, previa comunicazione tramite raccomandata A.R. di una parte all'altra, nei seguenti casi:

- gravi inadempienze ad obblighi stabiliti nel presente Regolamento;
- gravi lesioni dell'immagine dell'Azienda;
- decadenza del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione.

Articolo 8- Aggiornamento annuale delle cariche sociali e delle attività svolte.

L'Associazione iscritta nel Registro provvede entro il 30 ottobre di ogni anno a comunicare all'URP i nominativi del legale rappresentante e di coloro che ricoprono cariche sociali della stessa, allegando alla predetta comunicazione una sintetica relazione sulle attività svolte nel corso dell'ultimo anno ed una sintetica descrizione delle attività che intende svolgere l'anno successivo, anche ai fini di quanto previsto all'art.22.

Articolo 9 - Sede dell'Associazione.

L'ASST, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, si riserva a proprio insindacabile giudizio la possibilità di mettere a disposizione dell'Associazione accreditata, su sua richiesta, adeguati spazi, eventualmente anche comuni ad altre Associazioni, secondo modalità e condizioni da concordare di volta in volta.

Articolo 10 - Copertura assicurativa.

È fatto obbligo alle Associazioni di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in ossequio alla normativa vigente.

Articolo 11 - Responsabilità delle Associazioni.

Le Associazioni iscritte nel Registro collaborano con l'ASST in uno spirito di aiuto e condivisione della *mission* aziendale.

Le norme generali che disciplinano tale collaborazione sono contenute nella normativa di riferimento e nel presente Regolamento, fatte salve eventuali norme particolari contenute in autorizzazioni e/o convenzioni specifiche con la singola Associazione.

In particolare ogni Associazione iscritta nel Registro assicura che ciascun volontario si impegni:

- a conoscere e rispettare il presente Regolamento;
- a rispettare le regole organizzative aziendali;
- a rispettare la dignità e i diritti dei cittadini e, in particolare, dei pazienti;
- ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di leale collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;

- a segnalare alle proprie Associazioni eventuali situazioni connesse al proprio stato di salute che potrebbero costituire rischio per altri e, in particolare, per i pazienti. In tal caso il Volontario dovrà interrompere il proprio servizio di volontariato per tutto il tempo necessario.
- ad esibire, durante l'attività di volontariato all'interno delle strutture della ASST, il cartellino di riconoscimento;
- ad effettuare i corsi di formazione e aggiornamento previsti dall'art. 13 del presente Regolamento.

Ogni Associazione provvede a tenere un apposito 'Registro presenze' in cui si registra la presenza dei volontari che prestano servizio fisicamente in una delle sedi dell'ASST. Il 'Registro presenze' deve riportare almeno la struttura, la data e l'orario della presenza in servizio del volontario.

Articolo 12 - Regole per lo svolgimento dell'attività nelle strutture dell'ASST.

All'interno delle strutture della ASST, l'assistenza al malato è di competenza esclusiva del personale socio-sanitario.

Nell'organizzazione delle attività specifiche, i volontari fanno riferimento al direttore e al coordinatore infermieristico/ostetrico/della riabilitazione (o loro delegato) e/o, in ogni caso, alle figure apicali della struttura in cui operano, e con le quali concordano tipologia di intervento, tempi e modalità di azione, sempre nel rispetto delle regole organizzative aziendali.

Ogni volontario dovrà impegnarsi affinché le attività programmate vengano rese garantendo la massima

continuità possibile, nell'interesse del paziente e nel rispetto del personale ospedaliero e volontario con il

quale si relaziona. Nel caso di interruzione dell'attività, il volontario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Associazione, in modo da consentirgli di organizzare diversamente l'attività e provvedere all'eventuale sostituzione.

In particolare, i volontari in reparto dovranno:

- adottare comportamenti consoni alla vita ospedaliera e rispettosi della dignità e della sicurezza del malato;
- attenersi alle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle figure apicali della struttura in cui svolgono l'attività;
- rispettare rigorosamente le norme igieniche di base, come lavarsi accuratamente le mani prima e dopo essere entrati in contatto con un paziente;
- indossare sempre il cartellino di riconoscimento bene in vista;
- non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari.

Al volontario è sempre vietato:

- introdurre alimenti dall'esterno, anche a scopo ricreativo, se non specificatamente autorizzato;
- assistere pazienti in isolamento anche cautelativo;
- inserire di propria iniziativa attività non autorizzate;
- utilizzare apparecchiature/attrezzature non autorizzate dall'Azienda;
- comunicare e diffondere dati personali e sensibili, comprese le immagini.

Il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel presente Regolamento comporta l'allontanamento del volontario dalla struttura in cui opera, a cura del direttore o del coordinatore infermieristico/ostetrico/della riabilitazione (o loro delegato), il quale provvede successivamente a darne comunicazione alla Direzione Medica di Presidio / Direttore di Area territoriale, secondo competenza, e all'URP. L'URP comunica al rappresentante legale dell'Associazione tale provvedimento. La Direzione Medica di Presidio / Direttore di Area territoriale concorda con

l'Associazione e con il direttore e il coordinatore infermieristico/ostetrico/della riabilitazione (o loro delegato) l'opportunità e le modalità di un'eventuale riammissione del volontario.

Articolo 13 - Rapporti con organi di informazione.

ASST e Associazioni concordano che la divulgazione di qualsiasi notizia che faccia riferimento all'Azienda vada concordata preventivamente con la Direzione o con l'Ufficio preposto alla cura dei rapporti con la stampa.

Articolo 14 - Formazione del volontario.

Ogni Associazione i cui volontari intendono prestare la propria attività all'interno delle strutture della ASST e venire quindi in contatto diretto con i pazienti e i loro familiari deve garantire che ciascun volontario abbia precedentemente frequentato il percorso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

A tale scopo, l'ASST mette a disposizione delle Associazioni che ne facessero richiesta il corso FAD disponibile sull'argomento.

Articolo 15 - Tutele dei volontari.

Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le Associazioni sono tenute all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.

Dal canto suo, l'ASST fornisce ai volontari impegnati nelle proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza dettagliate informazioni, anche tramite il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il percorso di formazione di cui all'art.14.

E' fatto in ogni caso divieto al volontario di accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli che ne autorizzano l'accesso al solo personale autorizzato.

Articolo 16 - Disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

L'Associazione di volontariato si impegna a garantire che i propri volontari, addetti ed aderenti in genere, nello svolgimento delle attività di volontariato in ambito ospedaliero osservino le disposizioni in materia di tutela dei dati personali (privacy) di cui al d.lgs. 196/2003. L'Associazione è responsabile dei danni eventualmente cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento dei dati personali, anche da parte dei propri volontari.

I volontari dell'Associazione sono tenuti comunque al segreto circa eventuali dati personali che venissero loro rivelati direttamente dagli interessati e in particolare da pazienti dell'ASST. Resta ferma la facoltà di intraprendere ogni azione, anche giudiziaria, per la tutela dei diritti/interessi ritenuti lesi.

Articolo 17 – Parcheggio.

L'accesso con il proprio automezzo ai parcheggi dell'ASST è subordinato all'autorizzazione dell'Azienda, formalizzata mediante comunicazione scritta.

Articolo 18 – Convenzioni.

L'ASST si riserva la facoltà di individuare le Associazioni, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Aziendale, con cui convenzionarsi, tenendo conto a tale fine delle disposizioni normative regionali in essere e attualmente contenute nell'articolo 9 comma 3 della l.r. n.1 del 14/2/2008.

In caso di stipulazione di convenzione, l'ASST prevede di contribuire alle spese per le polizze assicurative così come previsto al punto 4 dell'art. 7 della l. 266/1991, nonché dall'art. 9 comma 2 lettera E della L.R. n.1/2008.

I rapporti convenzionali in essere possono essere rivisti ed aggiornati entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento.

Articolo 19 - Iniziative pubbliche delle Associazioni accreditate e donazioni a favore della ASST.

La raccolta fondi costituisce una decisione dell'Associazione che intende organizzarla e che, pertanto, si assume la totale ed esclusiva responsabilità dell'evento. Pertanto l'ASST è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da azioni od omissioni compiute dagli organizzatori di eventi benefici e dai rapporti tra questi ed i donatori.

Qualsiasi forma di donazione di beni o di danaro finalizzato all'acquisto di beni determinati da parte delle Associazioni all'ASST, anche in considerazione di possibili creazioni di oneri aggiuntivi (materiale di consumo, personale, eccetera) o di incompatibilità con sistemi preesistenti, deve essere preventivamente valutata ed accettata dalla Direzione Aziendale.

In ogni caso l'Associazione accreditata presso l'ASST che adotta l'iniziativa non rappresenta in nessun modo l'Azienda e non può agire per suo nome e conto.

Articolo 20 – Utilizzo del logo aziendale.

L'utilizzo del logo aziendale o del nome dell'ASST e/o di una delle sue strutture devono essere preventivamente valutati e autorizzati dalla Direzione aziendale nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla Regione. A tale scopo, interlocutore dell'Associazione è l'URP.

Articolo 21 – Eventi all'interno dell'ASST.

Per eventi e iniziative di comunicazione da organizzare all'interno delle sedi dell'ASST le Associazioni devono preventivamente richiedere per iscritto l'autorizzazione all'Azienda stessa, illustrando oggetto, scopo e modalità di svolgimento dell'iniziativa. Tale richiesta deve essere inoltrata dall'Associazione all'URP che verifica la completezza e la regolarità formale della richiesta e provvede poi ad acquisire il parere del/i Direttore/i della/e struttura/e in cui l'Associazione intende operare oltre che, ove ritenuto necessario, di eventuali altre strutture aziendali.

Completata l'istruttoria l'URP provvede a sottoporre la richiesta alla valutazione della Direzione Medica di Presidio o della Direzione di Area territoriale, secondo competenza, per la relativa decisione e per la successiva risposta all'Associazione.

Articolo 22 - Trasparenza e legalità.

(Conflitto di interesse) L'Associazione prima dell'inizio delle attività comunicherà di non versare in situazioni di incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interesse. Resta fermo l'obbligo per ciascun Volontario di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale.

(Monitoraggio) L'Associazione dovrà monitorare le attività presentando al Responsabile Per la Corruzione (RPC), tramite il Responsabile dell'URP, la relazione annuale prevista all'art. 7 recante, tra l'altro, le eventuali proposte migliorative in materia di trasparenza e di buone pratiche.

(Codici di comportamento) L'Associazione dichiara di conoscere e di aver preso visione del D.P.R. n. 62 del 16.04.2016, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del Codice di comportamento approvato da questa ASST entrambi consultabili nella Sezione Amministrazione Trasparente <http://www.asst-settelaghi.it/> nella sezione Amministrazione Trasparente (percorso: <http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente/480>) e di averne data necessaria diffusione e informazione tra gli associati.

(Piano Triennale per la prevenzione della corruzione) L'Associazione dichiara di conoscere e di aver preso visione del contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dei correlati aggiornamenti presenti sul sito istituzionale <http://www.asst-settelaghi.it/> nella sezione Amministrazione Trasparente (percorso: <http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente/497>) e di averne data necessaria diffusione e informazione tra gli associati.

(Sanzioni) La violazione di tutto quanto previsto ai precedenti capoversi per l'Associazione comporterà la decadenza dell'autorizzazione ottenuta nonché il diritto per l'ASST al risarcimento del danno per la lesione della sua immagine e onorabilità.

Articolo 23 - Sottoscrizione di presa visione del Regolamento.

Il legale rappresentante dell'ASST e ogni volontario che svolge la propria attività all'interno delle strutture dell'ASST, all'atto del rilascio del cartellino di riconoscimento sottoscrive il foglio di presa visione del presente regolamento.

Interlocutore delle Associazioni per gli aspetti relativi all'applicazione del presente Regolamento è l'URP.

Articolo 24 – Norme di riferimento.

Le norme di riferimento per la redazione del presente regolamento sono:

- legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”;
- d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e sue modifiche e integrazioni;
- l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
- Codice Civile;
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità della pubblica amministrazione”.
- d.lgs. 502/92 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
- d.lgs. 229/99 e s.m.i. “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale”
- l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”
- l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo”.

Articolo 25 – Norme transitorie e finali.

Per la prima annualità, il termine per presentare la richiesta di iscrizione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è fissato al 30 marzo 2017, con decorrenza dal momento in cui l'URP comunicherà l'iscrizione al Registro.

Inoltre, sempre per la prima annualità, le Associazioni garantiscono che tutti i propri volontari abbiano frequentato il corso di cui all'articolo 14 entro sei mesi dall'iscrizione al Registro e ne danno comunicazione all'URP.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge.